DISCIPLINA DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

# Art. 1

## Ambito di applicazione

Il presente decreto si applica agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato e degli enti pubblici, nonche' delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli organi rappresentativi delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane e gli organi che hanno comunque rilevanza costituzionale. Sono altresi' esclusi gli organi per i quali la nomina dei componenti e' di competenza parlamentare.

Versione in vigore dal 17 luglio 1994, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disciplina della proroga degli organi amministrativi |
| Estremi | Decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1994 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-proroga-degli-organi-amministrativi-293-1994/art-1-ambito-di-applicazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it